



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO il decreto n. 66377 del 05.06.2012;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26.01.2012, relativo alla società MARIELLA BURANI RETAIL S.r.l. in liquidazione, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Lazio e Veneto, che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società MARIELLA BURANI RETAIL S.r.l. in liquidazione, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda MARIELLA BURANI RETAIL S.r.l. in liquidazione;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2012 al 30.06.2012, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 26.01.2012, in favore di un numero massimo di 23 unità lavorative, della società MARIELLA BURANI RETAIL S.r.l. in liquidazione, dipendenti presso le sedi di:

- Reggio nell'Emilia (RE) – 5 lavoratori;
- Parma (PR) – 2 lavoratori;
- Mantova (MN) – 3 lavoratori;
- Milano (MI) – 5 lavoratori;
- Genova (GE) – 2 lavoratori;
- Roma (RM) – 3 lavoratori;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Verona (VR) – 3 lavoratori;

con la seguente contrazione dell'orario di lavoro:

<b>Stabilimento</b>	<b>Contrazione dell'orario di lavoro</b>
Reggio nell'Emilia (RE)	3 lavoratori - fino ad un massimo del 60 % 2 lavoratori di cui 1 con contratto part time al 70% - fino ad un massimo del 20 %
Parma (PR)	2 lavoratori - fino ad un massimo del 50 %
Mantova (MN)	3 lavoratori di cui 1 con contratto part time al 80% - fino ad un massimo del 30 %
Milano (MI)	5 lavoratori di cui 2 con contratto part time al 70% e all' 80% - fino ad un massimo del 100 %
Genova (GE)	2 lavoratori - fino ad un massimo del 20 %
Roma (RM)	3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 %
Verona (VR)	3 lavoratori di cui 2 con contratto part time al 60% - fino ad un massimo del 20 % dal 01.01.2012 al 15.02.2012 e fino ad un massimo del 100 % dal 16.02.2012 al 30.06.2012



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.01.2012 al 30.06.2012 .

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 100.475,75 (centomilaquattrocentosettantacinque/75).

Matricola INPS: 6802748711

Pagamento diretto: SI



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**ART. 2**

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 100.475,75 (centomilaquattrocentosettantacinque/75), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 25/01/2013

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Elsa Fornero

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Vittorio Umberto Grilli